



Comune di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE PER UOMO E DONNA ESTETISTI E MESTIERI AFFINI

ART.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Le imprese, che intendono esercitare individualmente o in forma societaria le attività di: Barbiere - Parrucchiere per uomo/donna e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza comunque denominati ed esercitati in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, nonché degli appositi reparti degli Alberghi diurni, Hotels e simili, devono essere provviste di apposita autorizzazione.

L'attività di cui al primo comma non può essere svolta in forma ambulante.

La stessa attività può essere svolta al domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, siano dotati di accesso autonomo ed il richiedente sottoscriva atto autorizzativo che consenta i controlli, da parte dell'Autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

ART.2

DEFINIZIONI

Rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna e mestieri affini nel rispetto delle normativa vigenti per le singole qualifiche:

a) esercizi di barbiere che svolgono attività per solo uomo relative alla rasatura della barba, al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione, decolorazione e ondulazione degli stessi e comunque a tutti gli altri servizi accessori inerenti all'esigenza del cliente.

b) esercizi di parrucchiere uomo/donna – Unisex che svolgono attività relative al taglio dei capelli, ondulazione, tintura, colorazione e decolorazione degli stessi e comunque tutti i servizi inerenti alle relative esigenze della clientela.

c) Mestieri affini – attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico etc...

Sono comunque escluse le prestazioni di carattere medico - curativo – sanitario, per le quali necessita l'intervento del medico.

Unitamente all'attività di Barbiere o parrucchiere uomo/donna Può essere svolto, nella medesima sede uno o più mestieri affini purché esercitati da persone munite di apposita autorizzazione ed il reparto destinato a detta attività risulti avere i requisiti igienico-sanitario richiesti dall'Autorità Sanitaria.

In tal caso, l'attività di barbiere o di parrucchiere e mestieri affini deve essere svolta sottoforma di impresa o di società ed i singoli soci devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le rispettive attività

ART.3

AUTORIZZAZIONI

L'Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di Barbiere – parrucchiere uomo/donna e “mestieri affini” è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 del presente Regolamento ed è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli artt.7 e 8 dello stesso.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è soggetta a rinnovo annuale.

ART.4

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi di addestramento professionale o di apprendistato che siano stati autorizzati dai competenti organi dello Stato o delle regioni.

Sono altresì qualificati professionalmente coloro che siano o siano stati già titolari di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestieri affini iscritti in Albo Provinciale delle imprese artigiane ovvero se prestino o abbiano prestato la loro opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento della qualificazione professionale spetta alla C.P.A. e comunque si intende conseguita, con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni.

ART.5

SOCIETA' - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si

tratta di impresa avente requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n. 443 o della persona fisica che assume la direzione dell'Azienda, quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla legge 443/85 .

In quest'ultima ipotesi, la società ha l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, all'Amministrazione eventuali sostituzioni del direttore tecnico.

ART. 6

NUMERO AUTORIZZAZIONI

Ad una impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi.

Ad una impresa artigiana prevista dalla legge 443/85, esercitata in forma di società, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che in ciascuno esercizio operi, personalmente, un socio qualificato e nei limiti della qualificazione professionale stessa.

A tal fine, non può considerarsi presente, in più esercizi, il medesimo artigiano.

Ad un'impresa societaria non prevista dalla legge 443/85 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che presso ciascuno esercizio vi sia la presenza costante di almeno una persona in possesso della relativa qualifica professionale, che ne assuma la direzione.

ART.7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione deve essere richiesta al Sindaco mediante domanda in carta legale e deve contenere:

- Generalità del richiedente (cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, fotocopia codice fiscale);
- Nome o ragione sociale della ditta;
- Ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività richiesta e possesso del titolo di disponibilità da parte del richiedente;
- Nel caso contemplato al 3° C. dell'art. 1, dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla 443/85.

ART.8

ALLEGATI

Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti, anche in autocertificazione, nei casi in cui sia ammessa:

- Qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, da rilasciarsi dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la C.C.I.A.A.;
- Qualificazione professionale della maggioranza dei soci (una qualificazione nel caso di società composta da 2 persone) nel caso si tratti di società previste dalla legge 08.08.1985 n. 443, e precisamente di Società di fatto, Società in nome collettivo, Società cooperativa;
- Qualificazione professionale di colui che assume la direzione dell'azienda qualora si tratti di società diverse da quelle previste dalla legge 443/85, e precisamente S.r.l. - S.p.a. - S.a.s – S.a.p.a. .

Per le imprese societarie deve essere presentato l'atto costitutivo della società, l'iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio e/o l'iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale

- Planimetria dei locali, quotate in altezza e in superficie (scala 1:100).
- Relazioni tecniche illustrative.
- Stato di famiglia e residenza in carta semplice.
- Certificazione di idoneità sanitaria, di cui al successivo art. 9 .
- Attestazione di versamento dei diritti sanitari.
- Certificato penale generale.
- Dichiarazione relativa agli scarichi per gli insediamenti civili esistenti.
- Certificato di abitabilità o di agibilità dei locali.

Le planimetrie e le relazioni tecniche vanno presentate in triplice copia.

ART. 9

REQUISITI IGIENICI

I locali di lavorazione destinati agli esercizi di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini, estetica, debbono possedere degli standards e spazi minimi necessari, che vengono così fissati:

- Una altezza minima di ml. 2,70; in casi di insufficiente aerazione naturale, a parere del Settore di Igiene Pubblica e del Territorio della U.S.L. , i locali dovranno essere muniti di idonea aerazione artificiale che garantisca sufficiente ricambio d'aria;
- Superficie non inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro e mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;
- Nelle zone di lavoro, le pareti, fino all'altezza minima di ml.1,50 dal pavimento devono essere lavabili ed impermeabili; i locali debbono essere dotati di servizi W.C. (distinti per sesso negli esercizi di parrucchiere e dotati di doccia nell'esercizio di estetica) aereati naturalmente od artificialmente, con pareti di altezza non inferiori a ml. 2.40 dal pavimento, e rivestite di materiale lavabile fino a ml. 1,50 dal suolo. Il servizio WC, qualora si apre direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di idonea antilatrina e di asciugamani monouso.

- I locali devono essere dotati di lavandini con acqua corrente calda e fredda, ad uso potabile, muniti di conduttore di smaltimento delle acque reflue realizzate a norma di legge.
- Il mobilio e l'arredamento di ogni esercizio devono consentire facile pulizia giornaliera e periodica disinfezione .
- Gli esercizi devono essere forniti di biancheria pulita per ogni servizio, da custodire in apposito armadio.
- Spazzole, pettini rasoi, forbici ed altri strumenti di lavoro, devono essere tenuti costantemente puliti e disinfettati.

La disinfezione degli strumenti necessari all'attività di lavoro, va attuata mediante immersione in soluzione disinfettanti o altro procedimento idoneo. Gli esercizi devono inoltre essere forniti di apposito contenitore per la tenuta della biancheria sporca, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile e di altro contenitore per la raccolta delle immondizie, anch'esso a perfetta tenuta, lavabile e disinfettabile, nonché di cassetta di medicazione contenente disinfettanti , emostatici e cerotti medicati, per eventuali necessità degli utenti o del personale lavorante.

ART. 10

TARIFFA

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella delle tariffe.

ART.11

DISTANZA

La distanza che intercorre fra la sede destinata all'esercizio dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione e la sede dell'esercizio più vicino, non deve essere inferiore a ml. 80.

Detta distanza in ogni caso, deve calcolarsi prendendo come estremo il centro soglia dei due esercizi da confrontare e misurando al livello del suolo: dal centro soglia del primo esercizio in senso perpendicolare all'area sino al raggiungimento della linea di mezzera della carreggiata centrale; tutta l'area della carreggiata in senso longitudinale fino alla perpendicolare dell'altro esercizio; dall'asse della carreggiata al centro soglia del secondo esercizio; per soglia dell'esercizio si intende il numero civico dello stesso anche per quelli esercizi ubicati nei cortili od ai piani degli immobili.

Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale.

ART. 12

DISTANZA – DEROGHE

In caso di trasferimento di esercizi la distanza minima viene determinata in ml. 50 quando trattasi di:

- a) acquisto locale;
- b) trasferimento di locale a seguito di sfratto per necessità, passato in giudicato.
- c) casi di forza maggiore : terremoto, alluvioni, crolli, demolizioni, espropri, casi di inagibilità.

Non si applicano i suddetti limiti di distanza al rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi presso istituti, associazioni, strutture ricettive, purché le varie prestazioni vengano praticate esclusivamente nei confronti delle persone facenti parte delle suddette comunità o dei clienti dei predetti complessi.

ART. 13

CONSERVAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti metallici od altri idonei materiali e perfettamente chiusi e riposti in ambiente diverso da quello della lavorazione e da quello in cui vengono custoditi gli indumenti di lavoro e gli attrezzi.

ART. 14

NORME DI PRECAUZIONE

Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili per la lavatura a secco, devono essere provvisti di un retrobottega o comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi contenitori.

Le operazioni di lavatura a secco mediante l'impiego di solventi colorati, bromati, iodati, etc.. devono essere seguite da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.

Durante le operazioni di etere nell'esercizio è assolutamente vietato produrre fiamme.

Le zone nelle quali si pratica l'applicazione di tali sostanze, devono essere dotate di pavimento ignifugo quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti individuali chiusi, non infiammabili.

Occorrendo, il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL detterà alla impresa gli accorgimenti ritenuti opportuni per rendere i locali più igienicamente idonei e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

I locali che detengono sostanze infiammabili nelle quantità previste dal D.M. 16/02/1982, devono essere muniti di certificazione antincendio.

Durante la stagione estiva le aperture esterne dei locali devono essere munite di tende o di altri dispositivi idonei per la difesa contro le mosche.

ART. 15

PERSONE ADDETTE AI LOCALI ED ALLE LAVORAZIONI

Non possono essere addette agli esercizi ed alle lavorazioni di barbiere o di parrucchiere o di mestieri affini, persone non preventivamente sottoposte a visita medica presso il competente Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, che rilascia certificazione medica attestante l'idoneità sanitaria al lavoro ed esenzione da malattie contagiose o postumi di esse. Tale certificazione ha validità annuale.

Il personale lavorante deve costantemente osservare le norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo a mani e unghie.

Il personale che risulti affetto da malattie cutanee di natura contagiosa o da forme morbose che siano di pregiudizio alla tutela della salute pubblica, deve essere allontanato dal posto di lavoro e riammessovi solo dopo visita medica da parte di sanitari del Servizio di Igiene dell'USL, che ne abbiano accertata l'avvenuta guarigione.

In caso di violazione del comma precedente, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo.

ART.16

VIGILANZA IGIENICO – SANITARIA

Compete al Settore di Igiene Pubblica della USL, esercitare la vigilanza sugli esercizi di barbiere, di parrucchiere, o di mestieri affini, per verificare ai fini igienico-sanitari:

- a) la salute delle persone che sono addette alle lavorazioni;
- b) le condizioni dei locali e degli impianti esistenti nell'esercizio, specialmente di quelli destinati alla disinfezione.
- c) le condizioni igieniche delle attrezzature, delle suppellettili, della biancheria usata negli stessi locali;

- d) l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, di competenza del suddetto Settore, comprende l'osservanza della L. 13/89 e del suo Regolamento di esecuzione, in materia di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche, almeno nei limiti di "visitabilità condizionata", Limitatamente ai locali la cui superficie è superiore ai 250 mq., il predetto accertamento va esteso anche all'esistenza del servizio igienico accessibile. Ad analogo controllo sanitario sono assoggettate le persone che esercitano la loro attività presso enti, istituti, alberghi, associazioni.

ART. 17

TRASFERIMENTO

In caso di trasferimento della sede dell' esercizio , gli interessati devono presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, con allegati:

- Originale dell'autorizzazione posseduta;
- Piante planimetriche e relazioni tecniche illustrative dei nuovi locali
- Attestazione di versamento dei diritti sanitari.

La nuova sede dell'esercizio dovrà avere i requisiti prescritti dal presente Regolamento, per l'ottenimento della autorizzazione amministrativa.

La domanda di trasferimento sarà esaminata dalla Commissione di cui all'art.20.

Art. 18

SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra. nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato che l'esercizio sia stato effettivamente trasferito, che il subentrante sia in

possesso della qualificazione professionale, che siano trascorsi almeno 5 anni dall'ultimo trasferimento e che i locali dell'esercizio siano adeguati alle misure igieniche sanitarie che il Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio indicherà, nei limiti delle reali possibilità di trasformazione degli stessi.

Per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, si rinvia alla lettera d) del precedente articolo 16.

Nei predetti casi è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, si fa rinvio alle norme previste dall'art. 5, c. 3° della legge 443/85.

ART.19

AMPLIAMENTO

Nei casi di ampliamento dei locali degli esercizi già autorizzati, gli interessati devono presentare domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, con allegati:

- Pianta planimetrica e relazioni tecniche dell'intero locale, secondo quanto previsto dall'art.8.
- Attestazione di versamento dei diritti sanitari.

La domanda di ampliamento sarà esaminata dalla Commissione di cui all'art. 20.

ART.20

COMMISSIONE COMUNALE

Per gli adempimento di cui all'art. 4 della Legge 23 dicembre 1970 n.1142, è costituita una Commissione Comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, così composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dal Dirigente il Settore di Igiene Pubblica e della USL o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

Svolge le funzioni di Segretario un impiegato addetto al competente Servizio, designato dal Capo Settore.

La Commissione delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

ART.21

COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui all'art.20, oltre che in merito al rilascio delle autorizzazioni, esprime parere su ogni problema inerente all'applicazione del presente Regolamento e, nei casi in cui si renda necessario, assume decisioni relative all'attività della categoria.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Commissione, senza giustificativi motivi, determina la decadenza dei Componenti eletti e la loro sostituzione.

ART.22

SANZIONI

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento comunale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 200.000, salvo che la predetta sanzione pecuniaria venga modificata nell'importo da successive disposizioni di legge.

Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritti dal Regolamento, il Sindaco ordina la immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Comunale di disporre, in caso di violazione alle altre norme del Regolamento di particolare gravità (es. ripetute violazioni degli orari di chiusura e di apertura degli esercizi) o in casi di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a sessanta giorni.

ART.23

REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco nei seguenti casi:

- per mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione; tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi 6 per gravi e documentati motivi;
- quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge che regolano la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in quanto applicabili;
- per interruzione non autorizzata, del servizio per un periodo superiore a mesi 6;

- nel caso in cui il titolare per almeno due volte abbia subito ordinanza di sospensione dell'attività di cui al precedente art.22;
- quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- quando il titolare dell'autorizzazione sia stato sottoposto alla ammonizione od a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

L'autorizzazione deve invece essere revocata, nei casi previsti dalla vigente legislazione antimafia.

ART.24

VENDITA PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese esercenti l'attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna, ed affini, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11/06/1971 n.426 e successive modificazioni.

ART.25

ORARI

Il Sindaco, con proprio provvedimento, disciplina annualmente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

I titolari degli esercizi sono tenuti ad esporre, all'ingresso del locale, in modo ben visibile, detti orari.

E' consentito il completamento del trattamento estetico dei clienti che si trovino già negli esercizi, oltre l'orario, purché venga esposto, sulla porta d'ingresso, apposito cartello indicante la chiusura.

Può essere consentita l'apertura nei giorni di Domenica dietro specifica richiesta preventiva al Comune.

ART.26

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme di Legge in vigore.